

SARONNO SERVIZI S.P.A.

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

2024 – 2026

AGGIORNAMENTO 2026

(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, articolo 1, commi 8 e 9 della legge 6 novembre 2012 numero 190)

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 23/02/2026

Sommario

1.	CONTENUTI GENERALI.....	4
1.1	PREMESSA E FONTI NORMATIVE.....	4
1.2	IL CONCETTO DI "CORRUZIONE" ED I PRINCIPALI ATTORI DEL SISTEMA DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE	10
1.3	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	11
1.4	IL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO.....	14
2.	IL CONTESTO ESTERNO.....	15
3.	IL CONTESTO INTERNO	16
4.	PRINCIPIO DI DELEGA – OBBLIGO DI COLLABORAZIONE – CORRESPONSABILITA’	19
5.	L’IMPATTO SUL PTPCT DELLA NUOVA DISCIPLINA DELLA TUTELA DEI DATI PERSONALI.....	19
6.	CONTENUTI DEL PIANO	20
6.1	PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPC.....	20
6.2	GESTIONE DEL RISCHIO	21
6.3	FORMAZIONE ANTICORRUZIONE.....	24
6.4	PNA E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 8.6.2001, N. 231	25
6.5	PTPCT E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 8.6.2001, N. 231.....	26
6.6	PTPCT E CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO	26
6.7	ALTRE INIZIATIVE.....	27

7. SISTEMA CONTROLLI E AZIONI PREVENTIVE PREVISTE	34
8. AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	35
9. MAPPA DEI RISCHI E DELLE MISURE PREVENTIVE.....	36
10. MAPPATURA DEI PROCESSI CRITICI.....	46
Appendice Normativa.....	51

1. CONTENUTI GENERALI

1.1 PREMESSA E FONTI NORMATIVE

La L. 6.11.2012, n. 190 reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Essa ha conferito il ruolo di autorità nazionale anticorruzione alla commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT ora ANAC) e prevista l'istituzione di un Comitato interministeriale quale organo governativo di coordinamento delle strategie e di predisposizione del piano nazionale anticorruzione.

Il piano nazionale anticorruzione (PNA) è stato approvato da ANAC con delibera n. 72/2013 dd. 11.09.2013 e aggiornato successivamente nel 2015. Il PNA ha previsto l'adozione di una serie di misure di contrasto del fenomeno della corruzione nelle pubbliche amministrazioni fra cui i piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPC), quali strumenti idonei a dimostrare come l'ente si sia organizzato per prevenire eventuali comportamenti non corretti da parte dei propri dipendenti con l'adozione di specifiche misure di prevenzione che possano ricadere in modo incisivo sull'organizzazione e sui rapporti di lavoro.

In tema di enti pubblici economici degli enti locali, l'ANAC ha introdotto disposizioni di riferimento nel PNA (adottato in settembre 2013), il quale ha precisato:

- A. nel punto 1.3 (destinatari del PNA): gli *indirizzi* contenuti nel PNA hanno come destinatari anche gli enti locali e gli enti ad essi collegati fermo restando quanto stabilito dall'intesa raggiunta in Conferenza unificata il 24.7.2013;
- B. al punto 3.1.1 (i PTPC e i modelli di organizzazione e gestione del D.Lgs. 231/2001):
 - gli enti pubblici economici *“sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali”*. Testualmente si legge ancora *“Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.Lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della legge n. 190/2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale.”*;
 - gli enti pubblici economici *“devono, inoltre, nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione”*;

- *l'amministrazione che esercita la vigilanza e "verifica l'avvenuta introduzione dei modelli da parte dell'ente pubblico economico o dell'ente di diritto privato in controllo pubblico. L'amministrazione e l'ente vigilato organizzano un idoneo sistema informativo per monitorare l'attuazione delle misure sopra indicate. I sistemi di raccordo finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni, compresa l'eventuale segnalazione di illeciti, con l'indicazione dei referenti sono definiti rispettivamente nel P.T.P.C. dell'amministrazione vigilante e nei Piani di prevenzione della corruzione predisposti dagli enti pubblici economici e dagli enti privati in controllo pubblico."*

Con Protocollo d'intesa dd. 15.7.2014 (pubblicato in GURI 18.7.2014) l'ANAC e il Ministero dell'Interno hanno adottato le Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra Anac-Prefetture-UTG e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa. Le Linee Guida sono finalizzate ad agevolare la piena attuazione delle previsioni recate dalla L. 190/2012 e dalle altre fonti normative che da essa derivano, incluse le novità normative approvate con la conversione in legge del D.L. 24.6.2014, n. 90.

In dicembre 2014, l'ANAC ha pubblicato sul proprio sito il "Documento condiviso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per il rafforzamento dei meccanismi di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società partecipate e/o controllate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze". Il campo di applicazione del Documento risulta essere le società partecipate e/o controllata dal Ministero.

Il documento così si esprime circa il ruolo cui assegnare le funzioni e i poteri del RPC: *"Al fine di garantire che il sistema di prevenzione non si traduca in un mero adempimento formale e che sia, piuttosto, calibrato e dettagliato come un modello organizzativo vero e proprio, in grado di rispecchiare le specificità dell'ente di riferimento, il Responsabile dovrà coincidere (in applicazione delle disposizioni della legge n. 190 del 2012, che prevede che il RPC sia un "dirigente amministrativo"), con uno dei dirigenti della società e dunque non con un soggetto esterno come l'organismo di vigilanza o altro organo di controllo a ciò esclusivamente deputato.*

Gli organi di governo della società dovranno, quindi, nominare come RPC un dirigente in servizio presso la società e dovranno ad esso attribuire, anche eventualmente con le necessarie modifiche statutarie e regolamentari, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento del ruolo, quale previsto dalla legge 190 del 2012, con piena autonomia ed effettività".

Con la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, l'ANAC ha adottato le "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici". Dette Linee guida integrano e sostituiscono, laddove non compatibili, i contenuti del PNA in materia di misura di prevenzione della corruzione e di trasparenza che devono essere adottate dagli enti pubblici economici oltre che dalle amministrazioni pubbliche che vigilano sui medesimi affinché dette amministrazioni promuovano l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte degli enti pubblici economici vigilati.

Le Linee guida hanno inciso sul PNA e al par. 2.1.2. si legge che:

- *“... l’Autorità ritiene che le funzioni di RPC debbano essere affidate ad uno dei dirigenti della società”;*
- *“... il Responsabile della prevenzione della corruzione non può essere individuato in un soggetto esterno alla società”;*
- *“Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPC potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. In questo caso, il Consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, l’amministratore sono tenuti ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato. In ultima istanza, e solo in casi eccezionali, il RPC potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali”,*
- *“In ogni caso, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione, dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell’Organismo di vigilanza nominato ai sensi del citato decreto legislativo.*
In questa ottica, nelle società in cui l’Organismo di vigilanza sia collegiale e si preveda la presenza, di un componente interno, è auspicabile che tale componente svolga anche le funzioni di RPC. Questa soluzione, rimessa all’autonomia organizzativa delle società, consentirebbe il collegamento funzionale tra il RPC e l’Organismo di vigilanza monocratico composto da un dipendente, la figura del RPC può coincidere con quella dell’Organismo di vigilanza.”.

Nel 2016 l’ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, tenendo conto delle modifiche intercorse con l’attuazione del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (il c.d. FOIA) e del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che riscrive il Codice dei contratti pubblici; il PNA 2016 conferma l’obiettivo dell’ANAC di una sempre maggiore uniformità nella progettazione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e la necessità di contestualizzazione delle misure previste nel Piano.

Nel 28 dicembre 2016 l’ANAC ha approvato, dopo una fase di consultazione pubblica, due linee guida (“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016” e “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”) di cui si è tenuto conto nella stesura del presente Piano.

Con la delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 è stato approvato dall’ANAC l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione.

Il 21 novembre 2017 inoltre l’ANAC ha pubblicato la determinazione n. 1134 contenente le “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia della prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti pubblici economici”, aggiornando in tal modo alle modifiche intercorse nel frattempo la precedente determinazione n. 8 del 17 giugno 2015.

Con la delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 è stato approvato dall'ANAC l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016, che si focalizza sulla strategia di prevenzione della corruzione in ambiti diversi dalle società pubbliche.

Con la Deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019 infine l'ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, al termine della fase di confronto e consultazione.

Il PNA 2019 non è stato aggiornato né nel 2020 né nel 2021 in modo sostanziale, al fine di permettere che gli enti recepissero e consolidassero le innovazioni in esso contenute -soprattutto in termini di gestione del rischio (allegato n. 1 al PNA 2019) “ Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”); nel 2022, il Consiglio dell'Anac ha stabilito che il termine ultimo per la presentazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 slitta al 30 aprile 2022, per consentire ai responsabili della Prevenzione di svolgere le attività necessarie per predisporlo, tenendo conto anche del perdurare dello stato di emergenza sanitaria.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2022, approvato dal Consiglio dell'Anac il 16 novembre 2022 avrà validità per il prossimo triennio. E' finalizzato a rafforzare l'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, puntando nello stesso tempo a semplificare e velocizzare le procedure amministrative. L'Autorità ha predisposto il nuovo Pna alla luce delle recenti riforme e urgenze introdotte con il Pnrr e della disciplina sul Piano integrato di organizzazione e Attività (Piao), considerando le ricadute in termini di predisposizione degli strumenti di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza (che, in relazione alla tipologia di amministrazioni e enti sono tenuti ad adottare il Piao, il PTPCT, o integrazioni del MOG 231).

Sono state altresì introdotte semplificazioni per gli enti con meno di 50 dipendenti.

La principale è la conferma, dopo la prima adozione, per le successive due annualità, del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in vigore, salvo circostanze sopravvenute che impongano una revisione della programmazione. Queste indicazioni si aggiungono e integrano quelle che fino ad oggi ANAC ha rivolto ai piccoli comuni e agli ordini professionali. Per queste amministrazioni sono state previste misure per rafforzare il monitoraggio, sia in termini di periodicità dello stesso che di campionamento degli obblighi di pubblicazione di cui monitorare la corretta attuazione. Tempistiche e contenuti ad hoc dell'attività di monitoraggio sono stati graduati poi in relazione a 3 soglie dimensionali (da 1 a 15, da 16 a 30 e da 31 a 49 dipendenti).

Il Pna è articolato in due parti:

- la parte generale contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO. Si è qui intervenuti con orientamenti finalizzati a supportare i RPCT nel ruolo di coordinatori della strategia della prevenzione della corruzione e cardini del collegamento fra la prevenzione della corruzione e le altre sezioni di cui si compone il PIAO;
- la parte speciale si concentra sui contratti pubblici, ambito in cui non solo l'Autorità riveste un ruolo di primario rilievo e a cui lo stesso PNRR dedica cruciali riforme. L'Autorità ha offerto alle stazioni appaltanti un aiuto nella individuazione di misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza agili e al contempo utili ad evitare che l'urgenza degli interventi faciliti esperienze di cattiva amministrazione, propedeutiche a eventi corruttivi. Particolare attenzione è data nella parte speciale anche alla disciplina del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici (art. 42

d.lgs. 50/2016), settore particolarmente esposto a rischi di interferenze. La parte speciale ha riguardato anche la disciplina sulla trasparenza in materia di contratti pubblici. Un apposito allegato contiene una ricognizione di tutti gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa per i contratti pubblici da pubblicare in «Amministrazione trasparente», sostitutivo degli obblighi elencati per la sottosezione "Bandi di gara e contratti" dell'allegato 1) alle delibere ANAC n.ri 1310/2016 e 1134/2017.

Il successivo aggiornamento 2023 al PNA 2022, approvato con Deliberazione ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023 è focalizzato sul tema di contratti pubblici (profondamente innovato a seguito dell'approvazione del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"), lasciando in vigore quanto indicato dal PNA 2022 e-come sistema di gestione del rischio corruttivo- quanto previsto dal PNA 2019.

Alla luce della soglia dimensionale di Saronno Servizi S.p.A. (39 dipendenti in essere), risulta coerente con le indicazioni del Pna 2022 **l'applicazione delle semplificazioni previste per gli enti con meno di 50 dipendenti**. La soglia dimensionale è determinata all'inizio di ogni triennio di validità della programmazione (se il primo anno la dotazione organica vigente è inferiore a 50 dipendenti, le semplificazioni si applicano anche nei due anni successivi). Le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti possono, dopo la prima adozione, confermare per le successive due annualità lo strumento programmatico in vigore con apposito atto dell'organo di indirizzo.

Ciò può avvenire solo se nell'anno precedente non si siano verificate evenienze che richiedono una revisione della programmazione e cioè:

- Non siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative
- Non siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti
- Non siano stati modificati gli obiettivi strategici

Come avvenuto nel 2025, per l'anno 2026 la Società ha reputato utile avvalersi di tale possibilità e aggiornare il vigente Piano 2024-2026.

Società, altri enti di diritto privato in controllo pubblico e enti pubblici economici

Riprendendo quanto già evidenziato in precedenza, con la determinazione n. 1134 del 2017 l'ANAC ribadisce come le società controllate –e a maggior ragione le società “in house”- sono tenute ad applicare in blocco tutte le prescrizioni in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione; la compatibilità prevista dal D.Lgs 33/2013 rispetto all'applicabilità delle prescrizioni alle società deve essere valutata in relazione alla tipologia di attività svolta al fine di evitare da un lato pericolose lacune rispetto al rischio corruttivo, dall'altro lato la duplicazione degli adempimenti rispetto ad altri modelli di gestione del rischio messi in atto; lo scopo della nuova determinazione è, in buona sostanza, vagliare tale compatibilità.

L'Autorità conferma l'importanza di creare sinergia –pur ribadendone le differenze- tra il modello di prevenzione della corruzione e il modello ex D.Lgs 231/2001, arrivando a raccomandare l'adozione di quest'ultimo e a chiedere le motivazioni, in sede di vigilanza, alle società che non lo adottano.

Pur confermando l'importanza del sito internet per pubblicizzare le misure preventive adottate, l'ANAC accetta che –anche ai fini del contenimento di costi- qualora una società non ne abbia uno proprio, possa utilizzare una sezione di quello dell'amministrazione controllante.

L'ambito dell'analisi del rischio viene confermato a 360 gradi rispetto alle attività societarie, evidenziando come debbano essere analizzate sia le attività attinenti le aree di rischio già definite dalla L. 190/2012 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale), che aree di rischio quali quella dei controlli, quella economico-finanziaria, quella delle relazioni esterne e quella dei rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati. L'analisi deve portare ad una rappresentazione il più completa possibile di come i fatti di maladministration possono essere contrastate nell'ente. La definizione di un sistema di controllo del rischio corruttivo si completa con la valutazione del sistema di controllo interno previsto dal "modello 231" -o di altri principi e strutture di controllo qualora l'ente ne risulti sprovvisto; in ogni caso, i due sistemi di controllo (ex D.Lgs 231 e ex L. 190) devono essere coordinati e sinergici.

Si ribadisce la necessità di approvare un codice etico o di comportamento che abbia rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare.

Da punto di vista della rotazione, pur ribadendo come non debba tradursi in una sottrazione di competenze professionali specialistiche agli uffici cui sono affidate attività a elevato contenuto tecnico, è opportuno siano valutate anche le c.d. misure alternative quali il turn-over, la segregazione delle funzioni (cioè la distinzione delle competenze all'interno dell'iter), ecc.

L'ANAC ricorda la necessità (presente nel D.Lgs . 97/2016) di unificare nella stessa figura i compiti di RPC e RT, mantenendole distinte solo in presenza di obiettive difficoltà organizzative, che devono essere indicate nel Piano. Rimane residuale la soluzione di nominare come RPCT un amministratore, purchè privo di deleghe gestionali; in Società di piccole dimensioni e con una capogruppo, si può ipotizzare un unico RPCT nella capogruppo e referenti nelle altre, così come un unico PTPCT. Nel provvedimento di conferimento del RPCT devono essere individuate le conseguenze derivanti dall'inadempimento degli obblighi connessi e declinati gli eventuali profili di responsabilità disciplinare e dirigenziale, in coerenza con i contenuti dell'art. 1 co. 12 e 14 della L n. 190 del 2012.

La funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione e il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all'anticorruzione e della trasparenza devono essere assegnati ad un organo analogo all'OIV degli enti pubblici – ogni Società valuta quale sia l'organo più idoneo, che pare essere l'OdV o organo a cui sono attribuite analoghe funzioni.

L'ANAC propone invece una diversa lettura rispetto ai rapporti tra RPCT e OdV, ritenendo, in ragione della diversa normativa di riferimento e delle diverse finalità della stessa, necessario escludere il RPCT dal fare parte dell'OdV, anche nel caso in cui questo sia collegiale –posizione opposta a quanto precedentemente affermato; ovviamente le Società possono mantenere eventuali RPCT nominati negli OdV fino alla scadenza del mandato. Resta ovviamente l'obbligo del costante coordinamento tra le due funzioni.

In ambito di trasparenza, si conferma la necessità di creare un'apposita sezione del PTPCT in cui inserirne le relative misure, evidenziando le responsabilità e i nominativi dei responsabili della trasmissione e delle pubblicazione di quanto deve essere pubblicato o costituisce volontà di pubblicazione (misure ulteriori –la promozione di ulteriori livelli di trasparenza rappresenta anche per le Società obiettivo); da inserire anche l'iter di gestione della istanze di accesso civico generalizzato.

Le società pubbliche sono tenute ad applicare integralmente la disciplina dell'accesso civico generalizzato introdotto dal D. Lgs n. 97/2016, con le relative esclusioni e limiti di cui all'art. 5-bis del D. Lgs n. 33/2013, tenendo conto delle linee guida dell'ANAC in merito (delibera n. 1309 del 2016), valutando quindi caso per caso la possibilità di diniego all'accesso e tutela degli interessi pubblici e privati indicati nella norma citata.

1.2 IL CONCETTO DI "CORRUZIONE" ED I PRINCIPALI ATTORI DEL SISTEMA DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

La legge 190/2012 considera la corruzione nella sua accezione più ampia.

Il concetto di corruzione della legge 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d'un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Il legislatore della legge 190/2012 non si riferisce alle sole fattispecie di cui agli artt. 318, 319 e 319-ter del Codice penale, ma estende la nozione di corruzione a tutti i delitti contro la pubblica amministrazione e ad ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza: un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite; l'inquinamento dell'azione amministrativa o anche il solo tentativo.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica (circolare numero 1 del 25 gennaio 2013, paragrafo 2) ha precisato che nella scelta del Responsabile gli enti locali dispongono di una certa flessibilità che consente loro *"di scegliere motivate soluzioni gestionali differenziate"*. La nomina deve riguardare qualcuno in possesso dei requisiti seguenti: non essere destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna; non essere destinatario di provvedimenti disciplinari; aver dato dimostrazione, nel tempo, di condotta integerrima.

Il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel Sindaco (o Presidente), quale organo di indirizzo politico amministrativo, salvo che il singolo Ente, nell'esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa, riconosca alla giunta o al consiglio tale funzione (ANAC deliberazione 15/2013).

Secondo la legge 190/2012 e le deliberazioni ANAC, il Responsabile svolge prioritariamente i compiti di seguito elencati da inquadrare nella più vasta strategia nazionale di contrasto alla corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha il dovere di:

- ✓ proporre all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);
- ✓ definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- ✓ verificare l'efficace attuazione e l'idoneità del PTCP;
- ✓ proporre le modifiche del PTCP, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- ✓ d'intesa con il responsabile competente, deve verificare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- ✓ entro la scadenza prevista dall'ANAC, deve pubblicare nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e trasmetterla all'organo di indirizzo;
- ✓ nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora il responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile deve riferire sull'attività svolta.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 febbraio 2022 ha nominato **Responsabile della prevenzione della corruzione la dott.ssa Elena Maria Liardo**, incardinata presso l'Ufficio Tributi, aventi competenze giuridiche; anche per valorizzare l'esperienza pregressa, è stata prevista nel contempo la **costituzione di un "Team" in ambito di prevenzione della corruzione e trasparenza** che contempla la presenza del RPCT (le cui responsabilità formali non sono in alcun modo scalfite), il Dirigente e il RPCT della Società controllata SSD.

1.3 ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

In esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (art. 1 co. 35 e 36) il Governo, il 14 marzo 2013, ha approvato il decreto legislativo 33/2013 di *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, poi modificato in parte con il decreto legislativo 97/2016 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*.

L'art. 1 del d.lgs. 97/2016 definisce la trasparenza *"come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto e di protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e

lealtà nel servizio alla nazione. La trasparenza *“è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”*. La trasparenza intesa *“come accessibilità totale dei dati e dei documenti”* è lo strumento principale di contrasto alla corruzione individuato dal legislatore della legge 190/2012.

Il responsabile per la trasparenza controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico previsto dalla normativa vigente; assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'Amministratore Unico, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio per i procedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

La Società si impegna ad attuare l'Accesso Civico come predisposto dal D.lgs. 33/2013 agli artt. 5, 5bis e 5ter, secondo le modifiche apportate dal D.lgs. 97/2016; perseguendo lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Inoltre, per promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, il D.lgs. 97/2016 prevede che chiunque abbia il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, stante i limiti presentati nell'art. 5-bis, e che l'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

Se la Società, ad una richiesta di accesso civico, individua soggetti controinteressati (ex art. 5-bis), è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, alla richiesta di accesso e il termine della richiesta è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la Società provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

- a) In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, o a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. Se la richiesta è accolta nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, la Società ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Si tenga conto che nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame.
- b) In caso di rifiuto, differimento e limitazione dell'accesso, esso deve essere motivato con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis.

Secondo l'art. 5bis, l'accesso civico è rifiutato nei casi in cui il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti alla sicurezza pubblica, nazionale e all'ordine pubblico; alla difesa e alle questioni militari; alle relazioni internazionali ed alla politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato; alla conduzione di indagini ed al regolare svolgimento di attività ispettive. Inoltre il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali (in conformità con la disciplina legislativa in materia), alla libertà ed alla segretezza della corrispondenza; agli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto

d'autore e i segreti commerciali. Infine si applica anche ai casi di Segreto di Stato. Ove ravvisi la necessità di un confronto rispetto a situazioni specifiche articolate, il RPCT della Società si avvale della collaborazione con l'avvocatura del Comune di Saronno, formalizzata da apposita convenzione.

Secondo l'articolo 10 del decreto legislativo 97/2016:

- il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità viene integrato nel PTPC;
- è prevista una sovrapposizione delle figure di Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza.

In questo ente, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 febbraio 2022 ha nominato **Responsabile della trasparenza (oltre della prevenzione corruzione, come già detto) la dott.ssa Elena Maria Liardo**, incardinata presso l'Ufficio Tributi, con competenze giuridiche. I responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati sono individuati nel Direttore e nei Responsabili dei Settori della Società, per gli ambiti di competenza, anche se è facoltà di ciascun responsabile delegare, nell'ambito del proprio settore, ad uno o più dipendenti assegnati al servizio, la trasmissione dei dati che debbono essere pubblicati sul sito (fermo restando la propria responsabilità in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente).

I dati da inserire sono suddivisi per categorie all'interno del sito della Società Saronno Servizi all'indirizzo www.saronnoservizi.it, nella sezione "Società Trasparente".

La durata dell'obbligo di pubblicazione è fissata a norma del D.lgs. 33/2013 e successive modifiche. La Società si riserva di provvedere alla pubblicazione di eventuali ulteriori dati che siano utili a garantire un adeguato livello di trasparenza, in sede di aggiornamento del presente piano.

I dati e documenti oggetto di pubblicazione, compreso il presente Piano, sono pubblicati sul sito web della Società e organizzati in varie categorie, basate sui principi di:

- trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici;
- aggiornamento e visibilità dei contenuti;
- accessibilità e usabilità;
- classificazione e semantica;
- formati e contenuti aperti.

La Società sta compiendo i necessari sforzi per rendere il più possibile automatico il flusso di pubblicazione dei dati e documenti, attraverso l'implementazione della propria dotazione informatica.

Infatti il sito web è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale la Società garantisce un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuovendo relazioni con i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni di Saronno e degli altri Comuni eventualmente interessati, pubblicizzando e consentendo l'accesso ai propri servizi e consolidando la propria immagine.

La Società è munita di posta elettronica ordinaria e certificata PEC, il cui indirizzo è segreteria@pec.saronnoservizi.it.

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili, come stabilito negli artt. 46 e 47 del D.lgs. 33/2013, date anche le successive modifiche del D.lgs. 97/2016.

Si sottolinea infine che la pubblicazione degli atti, documenti e/o informazioni deve avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.lgs. 33/2013; richiamando poi l'art. 4 dello stesso decreto, secondo il quale *“nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”*, restando fermi i limiti *“relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”*.

Il PNA 2022 e il suo Aggiornamento 2023 hanno implementato le misure di trasparenza in tema di contratti; tali indicazioni sono state recepite dalla Società, che ha previsto per il 2024 un progetto di adeguamento delle misure preventive e di trasparenza.

1.4 IL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO

Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando avviato su *“istanza di parte”*, è indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per l'attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione.

Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione prevista dal PNA e del PTCP.

Vigila sul rispetto dei termini procedurali il *“titolare del potere sostitutivo”*.

Il titolare del potere sostitutivo è il dirigente cui il privato può rivolgersi in caso di colpevole inerzia degli uffici affinché, *“entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario”* (art. 2 co. 9-ter legge 241/1990).

Il titolare del potere sostitutivo ha l'onere di comunicare, entro il 30 gennaio di ogni anno, all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. In questo ente, è stato nominato titolare del potere sostitutivo il Dirigente Affari Generali, dr Giordano Romano.

2. IL CONTESTO ESTERNO

Le Aziende Speciali costituiscono, sin dalla loro origine (TU 1925), il modulo organizzativo istituzionale che ha consentito ai Comuni di svolgere attività di carattere imprenditoriale per mezzo delle strutture a questa consone, cioè di tipo privatistico.

Saronno Servizi S.p.A agisce sul territorio della provincia di Varese comprendente i Comuni di Saronno, Uboldo, Gerenzano, Origgio, Ceriano Laghetto, Rovello Porro e Solbiate Olona.

Come indicato nell'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione e ribadito dai successivi PNA, l'analisi del contesto esterno ha lo scopo di *“evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione o l'ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno”*.

Appare pertanto utile rilevare i fattori legati al territorio di riferimento e le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni, in quanto le conoscenze e la comprensione delle dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta possono consentire di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.

Ai fini dell'analisi del contesto esterno, i responsabili anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati, al link <https://www.camera.it/leg18/491?idLegislatura=18&categoria=038&tipologiaDoc=documento&numero=005&doc=pdfel>, così come al contesto rilevato nei Piano dei Comuni soci della Società.

Avrà sicuramente impatto sulle attività di affidamento svolte dalla Società l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.»

3. IL CONTESTO INTERNO

Saronno Servizi S.p.A. ha ad oggetto la gestione dei servizi da erogare a favore degli enti locali soci.

Il 30 maggio 1970 il Consiglio Comunale di Saronno costituiva l'Azienda Municipalizzata Farmacie Comunali incaricata di gestire le due farmacie dislocate sul territorio comunale.

Il primo gennaio 1995 l'Amministrazione Comunale cambia la veste giuridica dell'Azienda Municipalizzata Farmacie Comunali in "SARONNO SERVIZI A.S.M." incaricandola di gestire oltre alle Farmacie Comunali, la Piscina ed i tributi locali. Dal 21 febbraio 2003 l'azienda, fortemente supportata dall'attuale azionista di maggioranza e proprietario storico, il Comune di Saronno, ha variato nuovamente l'assetto societario con la trasformazione in S.p.A., realizzando un passaggio chiave dell'evoluzione dei servizi locali.

Nel 2006, oltre al Comune di Saronno quale maggior azionista della società Saronno Servizi S.p.A, entrano a far parte della società, quali soci azionisti, i Comuni di Uboldo, Gerenzano, Cislago, Origgio.

Nell'anno 2016 si aggiunge, quale socio azionista della società, anche il Comune di Solbiate Olona.

Da ultimo, nel 2021 entrano a far parte della società, quali soci azionisti, il Comune di Ceriano Laghetto e il Comune di Rovello Porro.

Dal 01/01/2022 Saronno Servizi Spa non gestisce più il servizio acquedotto e fognatura per i Comuni di Saronno, Uboldo e Origgio a seguito di cessione del ramo d'azienda SII alla Società Alfa srl.

Nel Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2017 sono state approvate due convenzioni con il Comune di Saronno finalizzate a formalizzare la collaborazione in ambito di avvocatura (compresa la consulenza legale) e per la gestione della Centrale Unica di Committenza per lavori, servizi e forniture, avvalendosi così in modo continuativo delle professionalità specifiche presenti nell'Ente.

Dal 1 luglio 2018 la società gestisce nuovi Tributi per il Comune di Solbiate Olona, e dal 28 gennaio 2019 la nuova Farmacia Comunale 3 presso il centro commerciale "Le Betulle" di Solbiate Olona.

Dal 1 gennaio 2023 al 31 gennaio 2026 la Società ha gestito i cimiteri cittadini del comune di Saronno "in house providing". Tale gestione comprende i seguenti servizi:

- servizi cimiteriali (escluse le concessioni cimiteriali);
- servizi di pulizia e manutenzione del verde;
- manutenzioni ordinarie e specialistiche;
- servizio di custodia e reperibilità;
- gestione impianti d'illuminazione votiva;

- mappatura delle tombe, dei loculi e degli ossari/cinerari con creazione di un database strutturato, con ricostruzione dello storico in base ai dati d'archivio.

Entro il 1 semestre 2026, salvo proroghe tecniche, il servizio verrà gestito dal Comune in economia.

Dal 01 aprile 2025 la Società non gestisce più il servizio tributi per il Comune di Origgio.

Attualmente, quindi, Saronno Servizi gestisce in maniera diversificata sei funzioni in dieci Comuni, come meglio di seguito rappresentato:

- Gestione dei Tributi - Saronno, Gerenzano, Uboldo, Solbiate Olona, Rovello Porro, Misinto, Cerro Maggiore e Pogliano Milanese.
- Riscossione Coattiva - Saronno, Ceriano Laghetto, Cogliate, Cerro Maggiore, Gerenzano, Misinto, Solbiate Olona, Pogliano Milanese, Rovello Porro, Uboldo
- Farmacie - Saronno (2 farmacie) e Solbiate (1)
- Mobilità/Parcheggi - Saronno
- Energia (impianto di cogenerazione) – Saronno
- Lampade votive del cimitero e Servizi Cimiteriali – Saronno

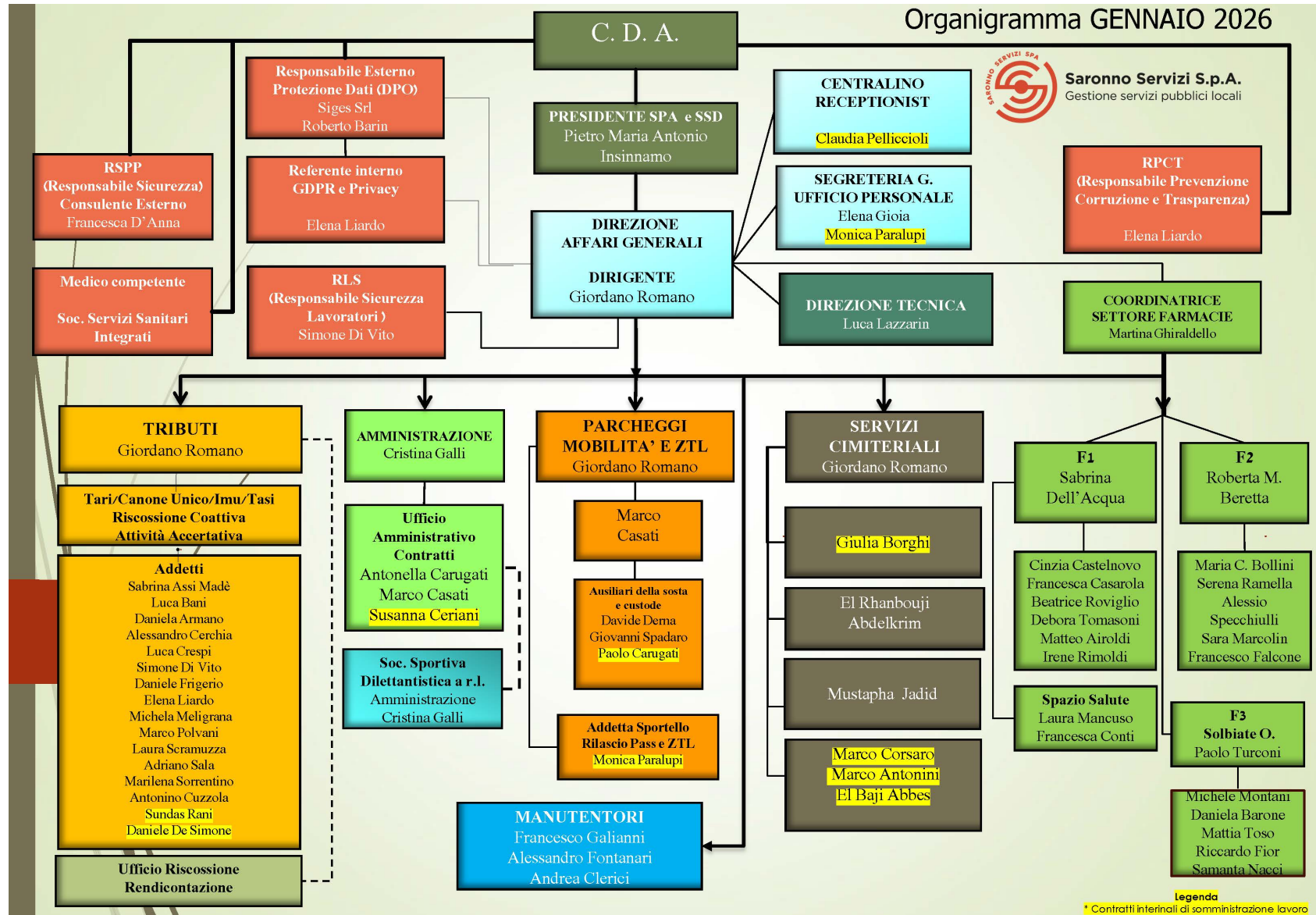
La Società risulta quindi essere soggetta alla direzione e controllo da parte degli Enti locali soci, che si suddividono le partecipazioni azionarie in questa misura: il Comune di Saronno costituisce l'azionista di maggioranza, detenendo il 98,45%, il Comune di Uboldo detiene lo 0,37%, il Comune di Gerenzano lo 0,34%, il Comune di Origgio lo 0,21%, il Comune di Solbiate Olona lo 0,21%, il Comune di Ceriano Laghetto lo 0,21% e il Comune di Rovello Porro lo 0,21%.

Saronno Servizi, per la sua storia e per il suo radicamento sul territorio, assume quale *mission* aziendale quella di garantire ai cittadini del Comune di Saronno, che ha voluto la sua esistenza, nonché delle Comunità contigue, la fornitura di Servizi Pubblici Primari, sia in termini di qualità e soddisfazione d'uso, sia di risultati economici della gestione.

Rispetto alle farmacie, la Società – considerato tale servizio pubblico non essenziale – opera in un contesto di concorrenza. A Saronno (quasi 40.000 abitanti) sono infatti presenti anche altre farmacie private e alcune parafarmacie.

Inoltre Saronno Servizi gestisce anche il Settore Impianti Sportivi attraverso l'affitto di ramo d'azienda alla Società Sportiva Dilettantistica a r.l. (società controllata al 100% da Saronno Servizi); in ambito amministrativo, di controlli interni e di prevenzione della corruzione le due Società operano in sinergia, condividendo approccio e momenti formativi periodici. Dal 1 gennaio 2019 è stato creato un ufficio amministrativo unico tra la SSD e la Società controllante Saronno Servizi Spa.

La struttura dell'Organigramma Aziendale di Saronno Servizi (aggiornamento gennaio 2026)



4. PRINCIPIO DI DELEGA – OBBLIGO DI COLLABORAZIONE – CORRESPONSABILITA'

La progettazione del presente Piano, nel rispetto del principio funzionale della delega – prevede il massimo coinvolgimento dei Responsabili di Ambito della Società, anche come soggetti titolari del rischio ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione. In questa logica si ribadiscono in capo alle figure apicali l'obbligo di collaborazione attiva e la corresponsabilità nella promozione ed adozione di tutte le misure atte a garantire l'integrità dei comportamenti individuali nell'organizzazione.

A questi fini si è provveduto al trasferimento e all'assegnazione, a detti Responsabili di Ambito, delle seguenti funzioni:

- a. Collaborazione per l'analisi organizzativa e l'individuazione delle varie criticità;
- b. Collaborazione per la mappatura dei rischi all'interno delle singole unità organizzative e dei processi gestiti, mediante l'individuazione, la valutazione e la definizione degli indicatori di rischio;
- c. Progettazione e formalizzazione delle azioni e degli interventi necessari e sufficienti a prevenire la corruzione e i comportamenti non integri da parte dei collaboratori in occasione di lavoro.

Attraverso l'introduzione e il potenziamento di regole generali di ordine procedurale, applicabili trasversalmente in tutte le strutture, si potranno affrontare e risolvere anche criticità, disfunzioni e sovrapposizioni condizionanti la qualità e l'efficienza operativa della Società.

5. L'IMPATTO SUL PTPCT DELLA NUOVA DISCIPLINA DELLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

A seguito dell'applicazione, dal 25 maggio 2018, del **Regolamento (UE) 2016/679** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (si seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del **decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101** che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del citato Regolamento, si conferma che il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento.

Pertanto, come esplicitato nell'Aggiornamento 2018 al PNA (cap. 7):

- *“fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione”.*
- *“l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto*

del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d)”.

La Società, a tal fine:

- adotta tutte le accortezze e cautele per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell’attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, coerentemente con quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 all’art. 7 bis, co. 4, (*«Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione»*);
- ha individuato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) esterno all’ente, del quale si avvale per il supporto, la consulenza e la sorveglianza in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD);
- ha previsto, nella gestione delle richieste di accesso agli atti e civico generalizzato e nei casi di riesame di istanze di accesso negato o differito, che il RPCT possa richiedere il contributo del Responsabile della Protezione dei Dati a tutela dell’interesse alla protezione dei dati personali.

6. CONTENUTI DEL PIANO

6.1 PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPC

Nel percorso di costruzione del Piano sono stati tenuti in considerazione diversi aspetti espressamente citati dalle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale del marzo 2013 e riconfermati dal PNA del 11 settembre 2013 e dall’aggiornamento dello stesso del 28 ottobre 2015:

- a. il **coinvolgimento del personale operante nelle aree a più elevato rischio** nell’attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per l’implementazione del Piano; tale attività – che non sostituisce ma integra la opportuna formazione rispetto alle finalità e agli strumenti dal Piano stesso – è stata il punto di partenza per la definizione di azioni preventive efficaci rispetto alle reali esigenze della Società;
- b. la rilevazione delle **misure di contrasto** (procedimenti a disciplina rinforzata, controlli specifici, particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti, particolari misure nell’organizzazione degli uffici e nella gestione del personale addetto, particolari misure di trasparenza sulle attività svolte) **anche già adottate**, oltre alla indicazione delle misure che, attualmente non presenti, si prevede di adottare in futuro. Si è in tal modo

costruito un Piano che, valorizzando il percorso virtuoso già intrapreso, **mette a sistema quanto già positivamente sperimentato** purché coerente con le finalità del Piano;

- c. la **sinergia** con quanto già realizzato nell'ambito della **trasparenza**, ivi compresi:
- il rinvio ai contenuti dell'allegato Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
 - l'attivazione del diritto di accesso civico di cui al citato D.lgs. n.33/2013.

La previsione e l'adozione di specifiche attività di formazione del personale, con cadenza periodica, con attenzione prioritaria al Responsabile Anticorruzione della Società e ai Responsabili di Ambito e al personale addetto alle attività maggiormente esposte al rischio di corruzione, ma che coinvolgono anche tutto il personale della Società in relazione alle tematiche della legalità ed eticità dei comportamenti individuali.

6.2 GESTIONE DEL RISCHIO

1. Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, "aree di rischio"

Per ogni ripartizione organizzativa dell'ente, sono ritenute "*aree di rischio*", quali attività a più elevato rischio di corruzione, le attività che compongono i procedimenti riconducibili alle macro **AREE** seguenti:

AREA A – acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera).

AREA B – contratti pubblici.

AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni).

AREA D – provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati).

AREA E – gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio.

AREA F – controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.

AREA G – incarichi e nomine.

AREA H – affari legali e contenzioso.

AREA I – Ulteriori: specifiche i diversi Enti.

2. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio

La **metodologia adottata** nella stesura del Piano si rifà a due approcci considerati di eccellenza negli ambiti organizzativi (banche, società multinazionali, pubbliche amministrazioni estere, ecc.) che già hanno efficacemente affrontato tali problematiche:

- **L'approccio dei sistemi normati**, che si fonda sul **principio di documentabilità delle attività svolte**, per cui, in ogni processo, le operazioni e le azioni devono essere verificabili in termini di coerenza e congruità, in modo che sia sempre attestata la responsabilità della progettazione delle attività, della validazione, dell'autorizzazione, dell'effettuazione; e sul **principio di documentabilità dei controlli**, per cui ogni attività di supervisione o controllo deve essere documentata e firmata da chi ne ha la responsabilità. In coerenza con tali principi, sono da formalizzare procedure, check-list, criteri e altri strumenti gestionali in grado di garantire omogeneità, oltre che trasparenza e equità;
- **L'approccio mutuato dal D.lgs. 231/2001** – con le dovute contestualizzazioni e senza che sia imposto dal decreto stesso nell'ambito pubblico - che prevede che l'ente **non sia responsabile** per i reati commessi (anche nel suo interesse o a suo vantaggio) se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - ❖ Se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati** della specie di quello verificatosi;
 - ❖ Se il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - ❖ Se non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

La **valutazione del rischio** è svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati. La valutazione prevede l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

- L'identificazione e ponderazione del rischio

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i "*rischi di corruzione*" intesa nella più ampia accezione della legge 190/2012. Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione. Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno alla Società, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno della stessa.

I rischi sono identificati:

- attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità di ogni ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;
- valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;
- adottando, come previsto dal PNA 2019, un sistema di valutazione che preveda, ai fini di una maggiore sostenibilità organizzativa, "un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza."

Più specificatamente, per la valutazione del livello di probabilità sono state considerate le seguenti voci:

- livello di interesse “esterno”
- grado di discrezionalità
- livello di trasparenza
- livello di strutturazione /formalizzazione del processo
- livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni
- manifestazione di eventi corruttivi in passato.

Per la valutazione del livello di impatto sono state invece considerate le seguenti voci:

- finanziario
- reputazionale e di immagine
- sociale e territoriale (verso l’utenza).

L’identificazione dei rischi è stata svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione, sentiti i responsabili e gli esperti dei diversi ambiti societari. L’applicazione dei criteri sopra evidenziati ha comportato alcune modifiche nei pesi attribuiti nel precedente Piano 2019-2021. Per esigenze di spazio le tabelle del paragrafo 9 non riportano in dettaglio i pesi attribuiti ai diversi criteri. Tale documentazione è comunque agli atti della Società, essendo parte di quanto approvato dal Consiglio di Amministrazione.

- L’analisi del rischio

In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (*probabilità*) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (*impatto*). Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando “*probabilità*” per “*impatto*”.

Utilizzando un approccio metodologico qualitativo coerente con quanto previsto dal PNA 2019, sono stati stimati, per i processi della Società, i rischi prevedibili e la probabilità e l’impatto del loro eventuale accadimento (in una scala da “1=Basso” a “3=Alto”), giungendo in tal modo alla individuazione di un livello di rischio contestualizzato con le dimensioni della Società stessa.

Nella valutazione, si noti che per le seguenti voci:

- livello di trasparenza
- livello di strutturazione /formalizzazione del processo
- livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni

la scala da usare è inversa (l’indicazione di un valore basso della probabilità corrisponde alla presenza di un elevato loro livello).

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si è proceduto alla “*ponderazione*”, evidenziando i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio per una più incisiva attuazione delle misure preventive (fase di trattamento).

- Il trattamento

Il processo di “*gestione del rischio*” si conclude con il “*trattamento*”. Il trattamento consiste nel procedimento “*per modificare il rischio*”. In concreto, individuare e valutare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le “*priorità di trattamento*” in base al livello di rischio, all’obbligatorietà della misura ed all’impatto organizzativo e finanziario della misura stessa.

Il PTPC può/deve contenere e prevedere l’implementazione anche di misure di carattere trasversale, come:

- la **trasparenza**, quale “sezione” del PTPC, come definito dal D.lgs. 97/2016, i cui adempimenti possono essere misure obbligatorie o ulteriori;
- l'**informatizzazione dei processi** consente per tutte le attività dell’amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di “*blocchi*” non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;
- l'**accesso telematico a dati, documenti e procedimenti** e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti consente l’apertura dell’amministrazione verso l’esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull’attività da parte dell’utenza;
- il **monitoraggio** sul rispetto dei termini procedurali per far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Le “misure” generali previste dal PNA sono descritte nei successivi paragrafi.

6.3 FORMAZIONE ANTICORRUZIONE

La formazione in tema di anticorruzione deve essere strutturata su due livelli:

- *livello generale*, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l’aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità (approccio valoriale);
- *livello specifico*, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell’amministrazione.

Con l'obiettivo di garantire il livello di formazione generale e livelli crescenti di approfondimento, con cadenza annuale sono stati realizzati ulteriori incontri formativi destinati al RPCT e al personale della Società.

Anche per il 2024 si prevede un intervento formativo rivolto a tutto il personale, oltre ad interventi specifici rivolti al RPCT.

6.4 PNA E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 8.6.2001, N. 231

L'allegato 1 del PNA, punto B.2., prevede che i modelli di organizzazione e gestione degli enti pubblici economici adottati ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 considerino anche il rischio di fenomeni corruttivi e presentino un contenuto minimo:

- a) individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16, della l. n. 190 del 2012, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dell'ente;
- b) previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
- c) previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
- d) individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- e) previsione dell'adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative;
- f) regolazione di procedure per l'aggiornamento;
- g) previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- h) regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante;
- i) Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza
- j) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Recentemente, nella determinazione n. 1134 contenente le *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia della prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti pubblici economici”* l'ANAC ha confermato l'importanza di creare sinergia –pur ribadendone le differenze– tra il modello di prevenzione della corruzione e il modello ex D.Lgs 231/2001, arrivando a raccomandare l'adozione di quest'ultimo e a chiedere le motivazioni, in sede di vigilanza, alle società che non lo adottano. L'ANAC propone anche una diversa lettura rispetto al passato nei rapporti tra RPCT e OdV, ritenendo, in ragione della diversa normativa di riferimento e delle diverse finalità della stessa, necessario escludere il RPCT dal fare parte dell'OdV, anche nel caso in cui questo sia collegiale; tale posizione è opposta a quanto precedentemente affermato; pur restando ovviamente l'obbligo del costante coordinamento tra le due funzioni.

6.5 PTPCT E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 8.6.2001, N. 231

L'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (OdV) di Saronno Servizi è stato nominato con Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 04 del 27/06/2014; nel 2017, per le dimissioni dei precedenti componenti pervenute nel corso dell'anno 2016 e a seguito degli esiti della procedura comparativa avviata, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha approvato la nomina del nuovo Organismo di Vigilanza monocratico. Successivamente, l'attuale Organismo di vigilanza attuale è stato nominato con Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 5 del 28/07/2023.

Alla data odierna si sono registrate le seguenti revisioni del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione numero 3 del 31/05/2021 e numero 1 del 13/03/2025

Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 è in ulteriore fase di revisione e aggiornamento.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 è parte integrante del presente PTPCT. In particolare, costituiscono:

- strategia della prevenzione della corruzione del PTPCT le azioni connesse alla prevenzione e alla vigilanza sui reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione.
- azioni di prevenzione della corruzione del PTPCT le attività di competenza dell'OdV individuate nel Modello.

Le verifiche effettuate dall'OdV e le proposte di adeguamento del Modello dovranno essere rivolte anche al Responsabile della prevenzione, oltre che al Collegio Sindacale e al Consiglio di amministrazione di Saronno Servizi come indicato dal Modello.

Detti contenuti minimi si ritengono presenti nel Modello ex D. Lgs. 231/2001 di Saronno Servizi (comprensivo del Codice etico e di comportamento, anch'esso in fase di revisione e aggiornamento).

Periodicamente, l'OdV valuta l'integrazione del Modello 231/2001 alla luce di eventuali tipologie di reato in materia di anticorruzione non considerati.

6.6 PTPCT E CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Tra i principali e più generali protocolli preventivi, la Società Saronno Servizi si è dotata di un Codice Etico e di un codice di Comportamento, modellato sulla base di quello proposto dal Comune di Saronno, i cui principi sono resi effettivi attraverso l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, integrandosi con esso e con il presente Piano.

Quale elemento di applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il Codice Etico e di Comportamento integra il quadro normativo al quale la Società è sottoposta.

Nel Codice Etico e in quello di Comportamento sono individuati i principi generali e le regole comportamentali cui viene riconosciuto valore etico positivo, oltre a contenere una serie di principi di "deontologia" (quali norme etiche applicate all'attività professionale), che la Società riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i suoi Dipendenti e di tutti coloro che, anche all'esterno della Società, cooperano al perseguimento dei fini aziendali.

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare eventuali inosservanze del Codice e ogni richiesta di violazione del medesimo, da chiunque proveniente, al proprio responsabile e all'Organismo di Vigilanza e l'inosservanza delle norme del Codice da parte dei suoi Destinatari lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società e può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari e, nei casi di grave inadempimento, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Esso costituisce, inoltre, uno strumento con cui la Società, nel compimento della propria missione, si impegna a contribuire, conformemente alle leggi ed ai principi di lealtà e correttezza, allo sviluppo socio-economico del territorio e dei cittadini attraverso l'organizzazione e l'erogazione dei servizi pubblici locali.

Il Codice Etico e di Comportamento sarà sottoposto periodicamente ad aggiornamento ed eventuale ampliamento sia con riferimento alle novità legislative sia per effetto delle vicende modificative dell'operatività della Società e/o della sua organizzazione interna.

6.7 ALTRE INIZIATIVE

○ *Indicazione dei criteri di rotazione del personale*

La Società intende adeguare il proprio ordinamento alle previsioni di cui all'art. 16, comma 1, lett. I-quater), del decreto legislativo 165/2001, in modo da assicurare la prevenzione della corruzione mediante la tutela anticipata.

Nonostante la dotazione organica sia limitata e non consenta un'applicazione precisa del criterio della rotazione, la Società si propone di prevedere nel medio periodo una rotazione almeno parziale del proprio personale in alcuni ambiti della struttura, realizzando principalmente una polifunzionalità settoriale a vantaggio dell'operatività e della continuità, oltre che della prevenzione, non rendendo infungibile alcun addetto, anche secondo la logica della "segregazione delle funzioni".

In tale ottica di polifunzionalità si può inserire, ad esempio, la creazione di una struttura amministrativa unica con la controllata SSD.

- **Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione**

In tutti i contratti stipulati e da stipulare dall'ente è escluso il ricorso all'arbitrato (esclusione della *clausola compromissoria* ai sensi dell'articolo 241 comma 1-bis del decreto legislativo 163/2006 e smi).

- **Elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti**

L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del decreto legislativo 39/2013, dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e dell'articolo 60 del DPR 3/1957.

L'ente intende intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse.

- **Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità**

L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 50 comma 10, 107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13 – 27 del decreto legislativo 165/2001 e smi.

Inoltre, l'ente applica puntualmente le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed in particolare l'articolo 20 rubricato: *dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità*.

- **Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici**

Con la nuova normativa sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento della formazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni.

Tra queste, il nuovo articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede:

"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di

vantaggi economici di qualunque genere”.

Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all’atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra. L’ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni, nei modi previsti dalla normativa vigente.

○ **Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)**

L’articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*" (c.d. *whistleblower*), ha introdotto una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.

Secondo la disciplina del **PNA – Allegato 1 paragrafo B.12** sono accordate al *whistleblower* le seguenti misure di tutela:

1. la tutela dell'anonimato;
2. il divieto di discriminazione;
3. la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-*bis*).

Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. In linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD), la tutela deve essere estesa alle ipotesi di segnalazione dei casi di corruzione internazionale di cui all’art 322bis CP.

Il successivo decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, prevede una revisione della procedura di gestione di tali segnalazioni; tale procedura deve essere diffusa internamente e pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” – Sotto sezione “Altri contenuti”. Una delle modifiche più rilevanti riguarda l’ampliamento degli ambiti soggettivi e oggettivi del *whistleblowing*: più ampio il perimetro dei segnalanti, sia internamente che esternamente nonché attraverso la “divulgazione pubblica”.

Il decreto indica, infatti, che la tutela si estende:

- quando i rapporti giuridici non sono ancora iniziati, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico (art. 3, co. 4).

Il decreto fa anche riferimento a lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi, ma che di fatto rientrano nelle tipologie sopra indicate.

Altri aspetti da porre in evidenza sono la centralità del ruolo dell’A.N.AC., che assume le vesti di autorità nazionale per il *whistleblowing*, con competenza anche nel settore privato; l’attenzione al tema della riservatezza, intesa come principio esteso a tutti i soggetti menzionati nella segnalazione (compresi i

testimoni); il raccordo con la protezione dei dati personali e la più ampia indicazione delle possibili condotte discriminatorie; la previsione della figura del facilitatore, di supporto ai segnalanti, garantita dalle organizzazioni della società civile.

Al fine di rendere effettiva l'applicazione della misura, sono inserite specifiche indicazioni nei contratti di assunzione dei dipendenti, anche a tempo determinato, nei disciplinari di incarico e nei contratti di appalto per l'acquisto di beni, servizi e lavori.

L'attività del segnalante, pertanto, non deve essere considerata in senso negativo assimilabile ad un comportamento delatorio, ma come fattore destinato a eliminare possibili forme di "cattiva amministrazione" e di "corruzione" all'interno dell'Ente nel rispetto dei principi di legalità, di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dall'art. 97 Cost.

Gli enti tenuti all'applicazione di take normativa devono attivare, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs 24/2023, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione del canale di segnalazione è affidata a personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.

La Società ha individuato nel R.P.C.T. il soggetto destinatario delle segnalazioni da parte del segnalante che intende denunciare un illecito o un'irregolarità all'interno della Società stessa, di cui è venuto a conoscenza, nell'esercizio dell'attività lavorativa e che può riguardare comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse pubblico. Ciascun dipendente/collaboratore è tenuto alla massima collaborazione con le strutture competenti dell'Ente in relazione alla prevenzione della corruzione ed alla verifica della responsabilità disciplinare derivanti dalla violazione delle disposizioni di Legge, contratto, regolamento, Codice Disciplinare, Codice di Comportamento e Piano per la Prevenzione della Corruzione. Da tale dovere di collaborazione discende la possibilità di denuncia di comportamenti illeciti o comunque di fatti e circostanze valutabili nell'ambito penale o disciplinare. Il dipendente/collaboratore che denuncia l'illecito è tutelato nei modi previsti dalla legge e, di conseguenza il suo nominativo non può essere rivelato a meno che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato (in tal caso è necessario il consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità) e non può, al di fuori dell'ipotesi di accertata calunnia o diffamazione, essere oggetto di sanzioni disciplinari ovvero di azioni discriminatorie, per motivi collegati alla denuncia.

La società ha inoltre attivato una piattaforma telematica per le segnalazioni, rilevabile dall'home page del sito istituzionale (<https://www.saronnoservizi.it/it-it/Whistleblowing>).

Il RPCT, che riceve la segnalazione, procede all'esame preliminare della stessa e avvia l'istruttoria, che dovrà concludersi entro trenta giorni dall'avvio.

○ **Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti**

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.

Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

L'AVCP con determinazione 4/2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocollo di legalità/patti di integrità.

E' intenzione dell'ente di elaborare patti d'integrità e protocolli di legalità da imporre in sede di gara ai concorrenti.

- **Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti**

E' in atto un monitoraggio del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti con cadenza periodica a cura dei rispettivi Responsabili di Area; attraverso il monitoraggio è infatti possibile individuare, qualora presenti, eventuali omissioni o ritardi ingiustificati; i quali potrebbero, in casi estremi, essere sintomo di fenomeni corruttivi.

- **Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale**

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo 165/2001 e del regolamento di organizzazione dell'ente. Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "*Società trasparente*".

Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013, e sue successive modifiche, che ha imposto la sezione del sito "*Società trasparente*, detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati secondo la disciplina regolamentare.

- **Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa**

Il monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.

Ai fini del monitoraggio i dirigenti/responsabili sono tenuti a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.

- **Mappatura dei processi**

Come previsto dall'Aggiornamento 2015 al PNA e ribadito dal PNA 2019, è stata avviata anche la mappatura dei processi dell'Ente, a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi; attraverso l'individuazione delle responsabilità e delle strutture organizzative che intervengono all'interno dei processi e la descrizione delle diverse fasi del flusso e delle interrelazioni tra le varie attività, la mappatura permette infatti di sintetizzare e rendere intellegibili le informazioni raccolte per ciascun processo; l'attività di mappatura sarà integrata e aggiornata nel tempo.

E' stato completato nel 2020 ed è in continua evoluzione un percorso di standardizzazione e formalizzazione di linee guida (protocolli) negli ambiti emersi come a maggiore rischio corruttivo potenziale (programmazione fabbisogni, acquisti sotto soglia, acquisizione di personale interinale, assegnazione di incarichi professionali); gli stessi sono stati pubblicati sul sito internet della Società.

○ **Divieto di pantouflage**

La *ratio* del divieto di *pantouflage* è volta a garantire l'imparzialità delle decisioni pubbliche e in particolare a scoraggiare comportamenti impropri e non imparziali, fonti di possibili fenomeni corruttivi, da parte del dipendente che, nell'esercizio di poteri autoritativi e negoziali, *"potrebbe preconstituire situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro"*.

E' una fattispecie qualificabile in termini di "incompatibilità successiva" alla cessazione dal servizio del dipendente pubblico. Già il comma 16-ter dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, che si applica ai casi di passaggio dal settore pubblico al privato a seguito della cessazione del servizio, prevede *«il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. In caso di violazione del divieto sono previste specifiche conseguenze sanzionatorie che hanno effetti sul contratto di lavoro e sull'attività dei soggetti privati.»*

Per contrastare il rischio connesso alla violazione del divieto di pantouflage vengono previste le seguenti misure:

- A. l'obbligo per il dipendente, al momento dell'assunzione in servizio o accettazione dell'incarico, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage.
- B. l'obbligo per il dipendente già in servizio, al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage.
- C. nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti della Società con i succitati poteri *autoritativi o negoziali*.

○ **Sinergia con antiriciclaggio**

Alla luce del D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, le società di riscossione tributi non risultano più direttamente investite da particolari obblighi di Legge al di fuori delle comunicazioni e delle segnalazioni di operazioni sospette, essendo parificate (ai fini della normativa antiriciclaggio) alle Pubbliche Amministrazioni. L'impegno principale che la Società intende assumersi riguarda la rilevazione e la comunicazione dei c.d. "indicatori di anomalia", che il Decreto del Ministro dell'Interno del 25 settembre 2015 "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione" individua come elementi "volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive e che hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette". Gli operatori dei servizi coinvolti, qualora nell'attività istruttoria o di verifica emergano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, inoltrano tale informazione al RPCT della Società, individuato come "gestore" e quindi soggetto delegato a valutare e trasmettere una segnalazione alla UIF (l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere,

ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo), ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Come gestore, ai sensi del Decreto, è individuato il RPCT.

Come indicato dall'art. 7 del citato Decreto del Ministro dell'Interno, la segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto indicati con provvedimento del 4 maggio 2011, emanato dalla UIF e, in particolare, elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi. La segnalazione è trasmessa tempestivamente alla UIF in via telematica, attraverso la rete Internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia. La segnalazione è contraddistinta da un numero identificativo e da un numero di protocollo attribuito in modo univoco su base annua dal sistema informativo della UIF.

Tra gli indicatori di anomalia previsti dal Decreto del Ministro dell'Interno del 25 settembre 2015, vengono considerati come più significativi dalla Società, in relazione alla propria attività, quelli di seguito riportati; ogni anno il RPCT, in occasione del monitoraggio periodico del Piano, effettuerà –in sinergia con i Responsabili competenti- un monitoraggio anche di tali indicatori, ferma restando la necessità di inviare tempestivamente alla UIF una segnalazione in caso di eventuali anomalie riscontrate.

Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione

- Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, effettua una intensa operatività finanziaria, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione.

Indicatori di anomalia in ambito di appalti

- Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali), con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale dell'operatore e alla località di svolgimento della prestazione.

- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei requisiti facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza dello stesso da parte del concorrente.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.
- Presentazione di offerta che presenta un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.
- Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società.

7. SISTEMA CONTROLLI E AZIONI PREVENTIVE PREVISTE

Si riportano di seguito, organizzate a livello di Ambito, le **schede contenenti le azioni preventive e i controlli attivati per ognuno dei processi** per i quali si è stimato “medio” o “alto” l'indice di rischio o per i quali, sebbene l'indice di rischio sia stato stimato come “basso”, si è comunque ritenuto opportuno e utile predisporre e inserire nel Piano azioni di controllo preventivo. **I processi complessivamente inseriti nel Piano sono 30, i rischi e i reati collegati (ex D.Lgs. 231/2001) individuati sono complessivamente 30**, ognuno dei quali con almeno una azione programmata o già in atto.

Per ogni azione – anche se già operativa - è stato inserito un output/indicatore, nonché il soggetto responsabile a livello organizzativo della sua attuazione. Laddove l'azione sia pianificata nella sua realizzazione, sono indicati i tempi stimati per il suo completamento coerenti con il livello di rischio e di priorità stimati, eventualmente affiancati da note esplicative. L'utilizzo di un unico format è finalizzato a garantire l'uniformità e a facilitare la lettura del documento.

8. AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT

Fermo restando il necessario adeguamento e allineamento del presente documento agli eventuali futuri aggiornamenti del Piano Nazionale Anticorruzione, il presente PTPCT rientra tra i piani e i programmi gestionali. Le modalità di aggiornamento saranno pertanto analoghe a quelle previste per l'aggiornamento di tali piani e programmi, e darà atto del grado di raggiungimento degli obiettivi dichiarati secondo gli indicatori ivi previsti.

I contenuti del Piano, così come le priorità d'intervento e la mappatura e pesatura dei rischi per l'integrità, saranno oggetto di aggiornamento annuale, o se necessario, in corso d'anno, anche in relazione ad eventuali adeguamenti a disposizioni normative e/o a riorganizzazione di processi e/o funzioni.

Con il PNA 2022, l'ANAC prevede nuove semplificazioni rivolte a tutte le amministrazioni ed enti con meno di 50 dipendenti (quindi fino a 49 dip inclusi), riferite sia alla fase di programmazione delle misure sia al monitoraggio. La soglia dimensionale è determinata all'inizio di ogni triennio di validità della programmazione (se il primo anno la dotazione organica vigente è inferiore a 50 dipendenti, le semplificazioni si applicano anche nei due anni successivi).

A fronte delle semplificazioni introdotte, l'Autorità ritiene che anche le amministrazioni/enti con meno di 50 dipendenti siano tenuti ad incrementare il monitoraggio. Per questi enti, anzi, il rafforzamento del monitoraggio non comporta un onere aggiuntivo bensì, nel compensare le semplificazioni nell'attività di pianificazione delle misure, garantisce effettività e sostenibilità al sistema di prevenzione.

I criteri utilizzati per orientare le amministrazioni nel monitoraggio sono due, cumulativi, nello specifico per amministrazioni/enti con dipendenti da 31 a 49:

- cadenza temporale (periodicità/frequenza del monitoraggio): due volte l'anno
- sistema di campionamento (come sono individuati i processi/le attività oggetto di verifiche): rispetto ai processi selezionati in base ad un principio di priorità legato ai rischi individuati in sede di programmazione delle misure, ogni anno viene esaminato almeno un campione la cui percentuale si raccomanda non sia inferiore al 50% salvo deroga motivata.

L'attività di monitoraggio è effettuata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sulla base delle indicazioni e tempistiche indicate dall'ANAC.

Con riferimento alle misure presenti nel PTPCT 2024-2026, è stato effettuato un monitoraggio, a luglio 2025 e a gennaio 2026, in previsione dell'aggiornamento del Piano. Il monitoraggio ha previsto, da parte dei referenti dei singoli ambiti aziendali:

- in caso di azioni scadute, l'indicazione se è stata realizzata o meno -in tal caso proponendo una nuova tempistica e le relative motivazioni;
- in caso di azioni future, l'indicazione di mantenere o meno la tempistica proposta
- in caso di azioni in essere, la conferma che ne è monitorata l'adozione.

Più specificamente, tutte le misure previste nelle schede di gestione del rischio del PTPCT 2024-2026 Aggiornamento 2025, sono state monitorate o attuate; delle nuove misure la cui scadenza era prevista nel 2025, 3 sono state modificate in ragione del nuovo sistema di e-procurement acquisito. Le misure connesse all'appalto per la gestione cimiteriale del Comune di Saronno saranno eliminate non appena il servizio verrà ceduto al Comune. Le schede di gestione del rischio di seguito allegate tengono conto dell'esito di tale monitoraggio.

9. MAPPA DEI RISCHI E DELLE MISURE PREVENTIVE

				STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)	STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)					
Ambito	Area di Rischio PNA	Processi / Attività a rischio	Rischi prevedibili (reati)	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	rischio: probabilità à x impatto	Azioni/ misure possibili	Indicatore/ output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Direzione Affari Generali	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Autorizzazione dei versamenti degli importi derivanti dalla riscossione dei tributi per conto dei Comuni soci	Art. 640 comma 2 n. 1 c.p. (Truffa) e Artt. 317 - 322 c.p. - Reati Corruttivi e concussione	2	2	4	Ricorso a delega/procura notarile (ultima versione maggio 2023) versamenti a favore di comuni soci senza limite di importo, senza necessità di ulteriori firme	Monitoraggio	In essere	Responsabile di Ambito
Direzione Affari Generali	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Validazione delle rendicontazioni periodiche (annuale e trimestrali) dei tributi riscossi per conto dei Comuni soci.	Art. 640-ter c.p. (Frode informatica)	2	2	4	Uso di procedure operative formalizzate e controllo Collegio Sindacale	Monitoraggio	In essere	Responsabile di Ambito
Direzione Affari Generali	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Disposizione dei bonifici nei limiti di cui alla procura.	Artt. 317 - 322 bis c.p. - Tutti i Reati Corruttivi e Concussione - Utilità di scambio	2	2	4	Attuazione del verbale del CdA - soglia stabilita in 100.000 euro	Monitoraggio dell'attuazione del verbale del CdA	In essere	Responsabile di Ambito
	Contratti Pubblici	Sottoscrizione di ordini diretti al di sotto delle soglie stabilite per l'affidamento diretto		2	2	4	1. controllo anomalie (affidamenti ricorrenti stesso CPV/Fornitore e affidamenti prossimi alla soglia dell'affidamento diretto) 2. Utilizzo di procedure telematiche di acquisto	estrazione semestrale dati da portale Tuttogare Monitoraggio dell'attuazione con il portale Tuttogare o convenzioni MePA	In essere In essere	Responsabile di Ambito

				STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)	STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)					
Ambito	Area di Rischio PNA	Processi / Attività a rischio	Rischi prevedibili (reati)	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/ output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Segreteria Generale	Assunzione e Gestione del personale	Gestione dei dipendenti e degli interinali per quanto riguarda la conferma dei contratti e la gestione degli orari di lavoro	Artt. 317 - 322 bis c.p. - Tutti i Reati Corruttivi e Concussione - Utilità di scambio	3	2	6	1. Ricorso a personale interinale con rotazione delle agenzie	Monitoraggio ricorso a rotazione	In essere	Responsabile di Ambito
							2. Selezione pubblica come per PA per dipendenti	Monitoraggio	In essere	Responsabile di Ambito
	Contratti Pubblici	Gestione acquisti economici		2	1	2	Utilizzo di procedure telematiche di acquisto (MePA) o deroghe motivate	Monitoraggio dell'attuazione di MePA	In essere	Responsabile di Ambito
Segreteria Generale	Incarichi e nomine	Incarico a professionisti esterni.	Artt. 317 - 322 bis c.p. - Tutti i Reati Corruttivi e Concussione - Utilità di scambio	2	2	4	Utilizzo di una procedura gestionale operativa di assegnazione incarichi professionali	Monitoraggio	In essere	Responsabile di Ambito
	Assunzione e Gestione del personale	Gestione dei buoni pasto: acquisto dal fornitore ed erogazione a fine mese ai dipendenti.		2	1	2	Utilizzo di procedure telematiche di acquisto (MePA)	Monitoraggio dell'attuazione di MePA	In essere	Responsabile di Ambito

				STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)	STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)					
Ambito	Area di Rischio PNA	Processi / Attività a rischio	Rischi prevedibili (reati)	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/ misure possibili	Indicatore/ output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Amministrazione	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione dell'attività di rendicontazione della parte tributi ai Comuni	Art. 640 comma 2 n. 1 c.p. (Truffa)	1	2	2	1. Applicazione del contratto di servizio	Monitoraggio	In essere	Responsabile di Ambito
			Art. 640-ter c.p. (Frode informatica)				2. Riferimento alla Società di revisione e certificazione del bilancio		In essere	
Amministrazione	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione dei conti correnti della Società a livello contabile	Artt. 317 - 322 bis c.p. - Tutti i Reati Corruttivi e Concussione - Utilità di scambio	2	2	4	1. Controlli contabili interni	Monitoraggio	In essere	Responsabile di Ambito
							2. Controllo contabile da parte della società di revisione e del collegio sindacale		In essere	

				STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)	STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)					
Ambito	Area di Rischio PNA	Processi / Attività a rischio	Rischi prevedibili (reati)	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/ output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Tributi	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accertamento con contraddittorio	Art. 640 comma 2 n. 1 c.p. (Truffa)	2	2	4	1. Uso di procedure operative formalizzate -con ricorso a legali esterni	Monitoraggio	In essere	Responsabile di Ambito
			Artt. 317 - 322 c.p. - Reati corruttivi e concussione				2. Utilizzo del regolamento comunale		In essere	
Tributi	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Possibilità di concordare con gli utenti rateizzazioni a seguito dell'attività accertativa	Artt. 317 - 322 bis c.p. - Tutti i reati corruttivi e concussione - Utilità di scambio	2	2	4	Uso di regolamenti comunali e di procedure di gestione degli incassi e dei pagamenti	Monitoraggio	In essere	Responsabile di Ambito
Tributi	Ulteriore	Utilizzo di credenziali di accesso al sistema informatico URBI con poteri di modifica dei dati inseriti.	Art. 640-ter c.p. (Frode informatica)	2	2	4	1. Procedure di accesso tracciate e documentazione allegata come evidenza -verifica incrociata con il programma delle spedizioni delle bollette	Monitoraggio	In essere	Responsabile di Ambito
							2. Profilatura degli accessi		In essere	

				STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)	STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)					
Ambito	Area di Rischio PNA	Processi / Attività a rischio	Rischi prevedibili (reati)	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/ output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Ufficio riscossione e rendicontazione	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle fasi di rendicontazione di tutti i conti correnti bancari e postali tributi.	Artt. 317 - 322 bis c.p. - Tutti i Reati Corruttivi e Concussione - Utilità di scambio	1	2	2	1. Uso delle procedure operative standardizzate	Monitoraggio	In essere	Responsabile ufficio contabilità/ Responsabile Tributi per cassa contanti
		Gestione dei rimborsi spese per piccole spese (valore inferiore ai €100,00)		1	1	1	2. Procedure di gestione e rendicontazione degli incassi e dei pagamenti		In essere	
		Gestione della cassa tributi/sanzioni		2	2	4	3. Ricorso al sistema di pagamento pagoPA (on line o con Pos dedicato)		In essere	

				STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)	STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)					
Ambito	Area di Rischio PNA	Processi / Attività a rischio	Rischi prevedibili (reati)	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/ output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Farmacia	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del magazzino	Artt. 317 - 322 bis c.p. - Tutti i Reati Corrottivi e Concussione - Utilità di scambio	2	1	2	Controllo informatico e tabellone movimenti controllo periodico su item di particolare interesse esterno o impatto finanziario Controllo annuale dei revisori	Monitoraggio	In essere	Coordinatore delle Farmacie
		Gestione della cassa della farmacia	Artt. 317 - 322 bis c.p. - Tutti i Reati Corrottivi e Concussione - Utilità di scambio	2	1	2	Controllo informatico giornaliero e coinvolgimento ufficio contabilità	Monitoraggio	In essere	Coordinatore delle Farmacie
		Possibilità di determinare sconti su prodotti venduti in farmacia.	Artt. 317 - 322 bis c.p. - Tutti i Reati Corrottivi e Concussione - Utilità di scambio	2	1	2	Controllo informatico (con evidenza dei casi di scontistica al 100%) e verifica dell'entità delle scontistiche attuate	Monitoraggio	In essere	Coordinatore delle Farmacie
	Contratti Pubblici	Gestione delle fasi di selezione dei fornitori per la farmacia iscritti all'albo fornitori di Saronno Servizi (per gli acquisti sotto soglia) e valutazione dei fornitori stessi.	Artt. 317 - 322 bis c.p. - Tutti i Reati Corrottivi e Concussione - Utilità di scambio	2	2	4	1. controllo anomalie (affidamenti ricorrenti stesso CPV/Fornitore e affidamenti prossimi alla soglia dell'affidamento diretto)	estrazione semestrale dati da portale Tuttogare	In essere	Coordinatore delle Farmacie

				STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)	STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)					
Ambito	Area di Rischio PNA	Processi / Attività a rischio	Rischi prevedibili (reati)	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/ output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Parcheggi	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione incasso da parcheggi	Art. 2625 comma 2 c.c. (Impedito controllo)	2	1	2	1. Presenza di procedure operative standardizzate di controllo (Parkfolio) 2. tutti i parcometri hanno sim dati per comunicazione remotizzata	1. Monitoraggio	1. In essere	Facente Funzione di Ambito
		Gestione del magazzino gratta e sosta (valore di circa € 1.500,00 annui)	Artt. 317 - 322 bis c.p. - Tutti i Reati Corruttivi e Concussione - Utilità di scambio	1	1	1	Uso di procedure di controllo definite	2. Monitoraggio	2. In essere	
		Pagamento delle fatture ai commercianti per l'acquisto dei gratta e sosta.		1	1	1		Monitoraggio	In essere	Facente Funzione di Ambito

				STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)	STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)					
Ambito	Area di Rischio PNA	Processi / Attività a rischio	Rischi prevedibili (reati)	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/ output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Gestione cimiteriale	Ulteriore	Assegnazione sepoltura	Artt. 317 - 322 bis c.p. - Tutti i Reati Corrottivi e Concussione - Utilità di scambio	2	2	4	1. Presenza di procedure operative standardizzate	1.Procedura	1. Entro 2025 - previa conferma affidamento	Responsabile dei Servizi Cimiteriali
		Estumulazioni e esumazioni straordinarie	Artt. 317 - 322 bis c.p. - Tutti i Reati Corrottivi e Concussione - Utilità di scambio	2	1	2	1. Presenza di procedure operative standardizzate coerenti con il Regolamento comunale 2. Verifica contabile tra dovuto e accertato	2. Banca dati informatizzata	2. In essere	

				STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)	STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)					
Ambito	Area di Rischio PNA	Processi / Attività a rischio	Rischi prevedibili (reati)	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/ output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Trasversale	Contratti Pubblici	Programmazione delle esigenze e dei fabbisogni/ Progettazione delle gare	Artt. 317 - 322 bis c.p. - Tutti i Reati Corrottivi e Concussione	2	2	4	1. Coinvolgimento dei settori per l'individuazione di un piano complessivo dei fabbisogni dell'Ente per servizi e forniture che proponga un controllo periodico e un monitoraggio per le scadenze contrattuali programmate di appalti di servizi e forniture	1. Procedura per la programmazione	In essere	Dirigente
			1. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione				2. Sinergia con CUC del Comune di Saronno	2. Utilizzo della Convenzione	In essere	
			2. Scarso controllo dei tempi di scadenza degli affidamenti							
Trasversale	Contratti Pubblici	Sottoscrizione di ordini diretti al di sotto della soglia dell'affidamento diretto	Artt. 317 - 322 bis c.p. - Tutti i Reati Corrottivi e Concussione - Utilità di scambio	2	2	4	1. controllo anomalie (affidamenti ricorrenti stesso CPV/Fornitore e affidamenti prossimi alla soglia dell'affidamento diretto)	estrazione semestrale dati da portale Tuttogare	In essere	Dirigente
Trasversale	Contratti Pubblici	Procedure di affidamento sopra della soglia dell'affidamento diretto	Artt. 317 - 322 bis c.p. - Tutti i Reati Corrottivi e Concussione - Utilità di scambio	2	2	4	1. controllo anomalie (affidamenti ricorrenti stesso CPV/Fornitore e affidamenti prossimi alla soglia dell'affidamento diretto)	estrazione semestrale dati da portale Tuttogare	In essere	Dirigente
							Convenzionamento con la CUC del Saronnese	Monitoraggio ricorso alla CUC	In essere	Dirigente
Trasversale	Contratti Pubblici	Controllo esecuzione contratto di fornitura/ servizio	Artt. 317 - 322 bis c.p. - Tutti i Reati Corrottivi e Concussione - Utilità di scambio	2	2	4	1. Formazione di un programma di controlli da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione della fornitura e/o servizio a seguito della strutturazione della sinergia con la CUC del comune di Saronno e dell'avvio di nuovi contratti	Monitoraggio dell'attuazione di verifiche e controlli saltuari	In essere	Dirigente
			1. Assenza di un piano dei controlli							
			2. Disomogeneità delle valutazioni							
		Rendicontazione del contratto	Art. 640 comma 2 n. 1 c.p. (Truffa) Alterazioni o omissioni di attività di controllo	2	2	4	Utilizzo di procedure di controlli incrociati interni	Monitoraggio	In essere	Dirigente

10. MAPPATURA DEI PROCESSI CRITICI

In questa sezione del Piano sono presentati alcuni dei principali processi gestiti dalla Società, analizzati secondo la logica della **Mappatura dei Processi** maggiormente a rischio, così come richiesto dall'Aggiornamento al PNA dell'Ottobre 2015 e confermato dai successivi PNA.

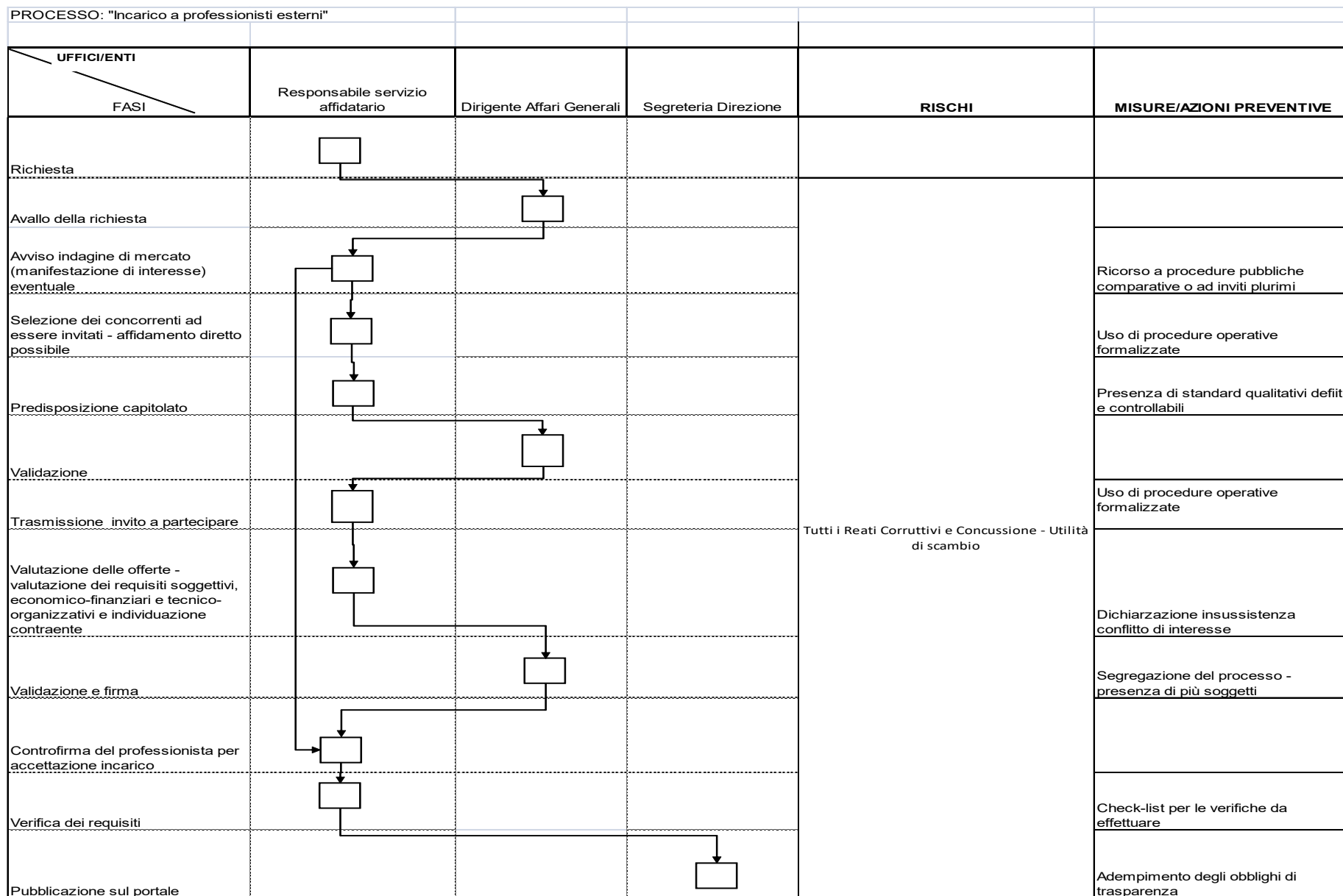
La mappatura effettuata propone l'analisi dei processi mediante la costruzione di un diagramma a blocchi che rappresenta l'andamento e lo sviluppo di ciascuno di essi, dal suo avvio alla sua conclusione. La strutturazione è stata realizzata dai componenti del Consiglio di Amministrazione, in base alle proprie competenze, che hanno ricostruito per ciascun processo l'iter dello stesso, evidenziando le diverse fasi e chi opera/agisce nelle stesse.

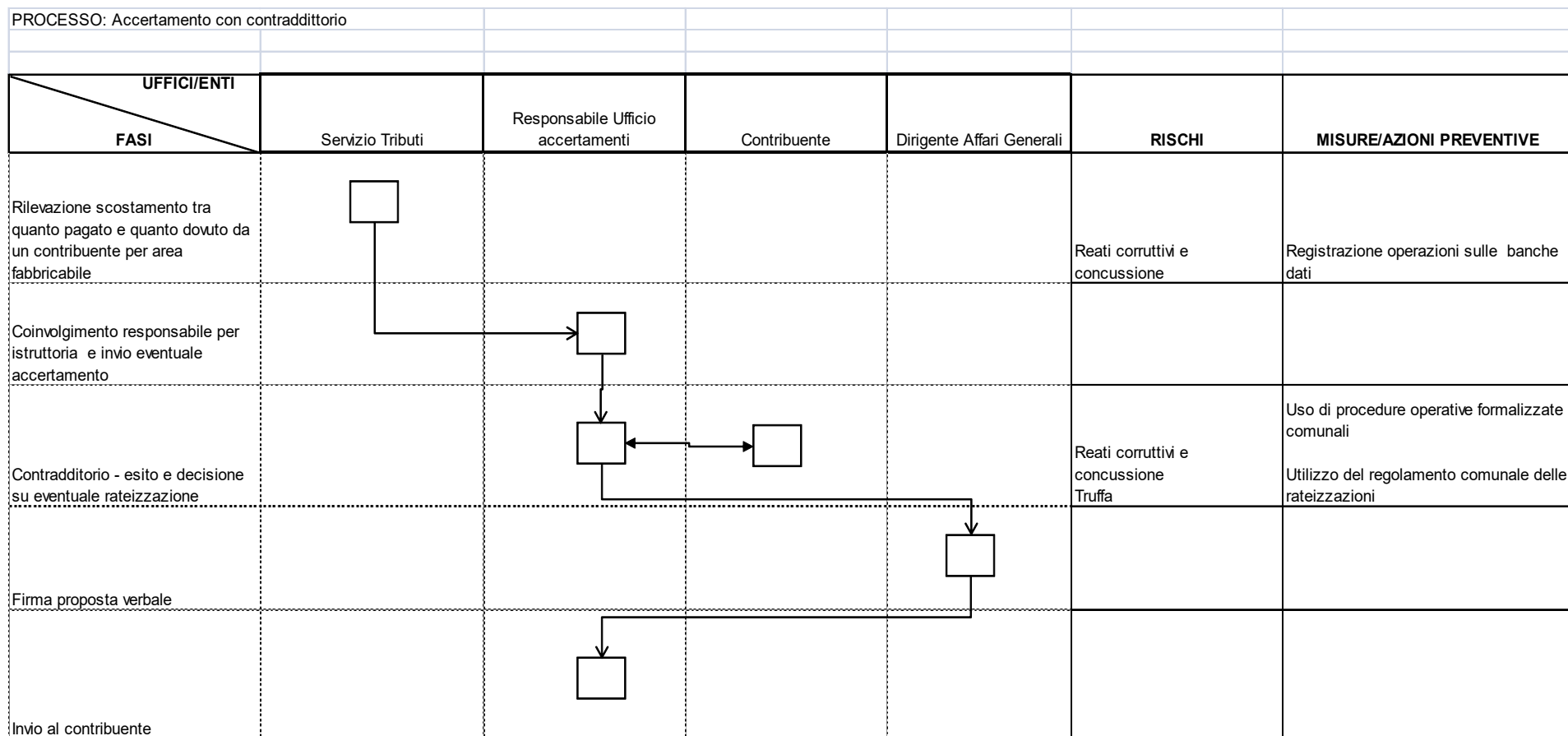
In questo modo risulta più chiaramente evidenziato "chi deve fare cosa" in ciascuna fase di ogni processo, raggiungendo un duplice obiettivo. Il primo riguarda la standardizzazione e la chiarezza dello sviluppo di ciascun processo, con l'evidenza di ruoli e tempistiche. Il secondo permette la classificazione e l'assegnazione di possibili rischi corruttivi e delle corrispettive misure in base alla singola fase del processo e non del processo nella sua interezza.

I processi complessivamente "mappati" nel Piano sono tre, tutti quelli con indice di rischio pari o superiore a 4 su 9 -la mappatura dei processi inerenti gli affidamenti sarà oggetto di revisione nel corso del 2025 a seguito delle modifiche normative e delle indicazioni del PNA.

PROCESSO: Sottoscrizione di ordini diretti al di sotto di € 40.000,00

UFFICI/ENTI FASI	Responsabile servizio affidatario	Dirigente Affari Generali	Servizio amm.vo	Segreteria Direzione	RISCHI	MISURE/AZIONI PREVENTIVE
Riscontro necessità						
Predisposizione capitolato per affidamento diretto e impegno di spesa					Tutti i Reati Corruttivi e Concussione - Utilità di scambio	Uso di procedure operative formalizzate
Scelta ditta affidamento con ordine diretto						Uso procedura Acquisti e gestione Fornitori Predisposizione all'utilizzo di procedure telematiche di acquisto
Firma ordine diretto						Utilizzo di procedure di controlli incrociati interni
Comunicazione affidamento a impresa						
Pubblicazione sul portale						Adempimento degli obblighi di trasparenza
controlli su aggiudicatario per requisiti						Check list dei controlli da effettuare





Appendice Normativa

Si riportano di seguito le principali fonti normative sul tema della prevenzione della corruzione, della trasparenza e dell'integrità.

- L. 11.08.2014, n. 114 di conversione del D.L. 24.06.2014, n. 90, recante all'art. 19: "Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione" e all'art. 32: "Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione".
- L. 07.12.2012 n. 213 *"Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"*.
- L. 06.11.2012 n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*.
- L. 28.06.2012 n. 110 e L. 28.06.2012 n. 112, di ratifica di due convenzioni del Consiglio d'Europa siglate a Strasburgo nel 1999.
- L. 11.11.2011 n. 180 *"Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese"*.
- L. 12.07.2011 n.106 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia"*.
- L. 03.08.2009 n.116 *"Ratifica della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31 ottobre 2003"*.
- L. 18.06.2009 n. 69 *"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"*.
- D. Lgs. 08.04.2013 n. 39 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*.
- D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*.
- D. Lgs. 25.05.2016 n. 97 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*.
- D. Lgs. 27.10.2009 n. 150 *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*.
- D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*.
- D. Lgs. 07.03.2005 n. 82 e ss. mm. *"Codice dell'amministrazione digitale"*.
- D.P.R. 23.04.2004 n. 108 *"Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo"*.
- D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*.

- D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*.
- D. Lgs 08.06.2001 n. 231 *“Codice della responsabilità degli enti”*
- D. Lgs 18.04.2016 n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*.
- D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*,
- D.P.R. 16.04.2013 n. 62 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.
- D.P.R. 07.04.2000 n. 118 *“Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”*.
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
- Codice etico funzione pubblica di data 28.11.2000.
- Convenzione dell’O.N.U. contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione in data 31.10.2003 con la risoluzione n. 58/4, sottoscritta dallo Stato italiano in data 09.12.2003 e ratificata con la L. 03.08.2009 n. 116.
- Intesa di data 24.07.2013 in sede di Conferenza Unificata tra Governo ed Enti Locali, attuativa della L. 06.11.2012 n. 190 (art. 1, commi 60 e 61).
- Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi della L. 06.11.2012 n. 190, e approvato dalla CIVIT in data 11.09.2013.
- Aggiornamento 2015 al PNA (Determinazione dell’ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015)
- Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 da parte di ANAC, delibera del 3.08.2016 n. 831
- Aggiornamento 2017 al PNA 2016 (Delibera dell’ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017)
- Aggiornamento 2018 al PNA 2016 (Delibera dell’ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018)
- Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (Delibera dell’ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019)
- Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (Delibera dell’ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023)
- Aggiornamento 2023 al PNA 2022, approvato con Deliberazione ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023
- Circolari n. 1 di data 25.01.2013 e n. 2 di data 29.07.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

- Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (D.P.C.M. 16.01.2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano nazionale anticorruzione di cui alla L. 06.11.2012 n. 190.
- D.P.C.M. 18.04.2013 attinente le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52, della L. 06.11.2012 n. 190.
- Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”
- Determinazione ANAC n. 1134 del 21 novembre 2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia della prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti pubblici economici”
- Delibera CIVIT n. 72/2013 con cui è stato approvato il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
- Delibera CIVIT n. 15/2013 in tema di organo competente a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione nei comuni.
- Delibera CIVIT n. 2/2012 *“Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”*.
- Delibera CIVIT n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (art. 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)”.